



FOGLIO INFORMATIVO (V.1 del 09.2025)

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ	Denominazione sociale e forma giuridica: EXVI MEDIAZIONE S.P.A Numero di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'OAM: M664 Sede legale e operativa: Via Sant'Orsola, 12 – 20123 Milano (MI) Sede operativa: Piazza Pitagora, 7 – 00197 – Roma Numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto: 02 64139610 Indirizzo di posta elettronica: ffretail@infopec.it Sito web della società: www.exvim.it
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	La mediazione creditizia consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, la propria Clientela con Banche o Intermediari Finanziari, al fine di ottenere finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il Cliente manifesta interesse ad ottenere un finanziamento presso una Banca o un Intermediario Finanziario autorizzato. Il Mediatore eserciterà l'attività in totale autonomia e indipendenza, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione, rappresentanza o dipendenza nei confronti del Cliente o degli Istituti Eroganti. Nell'ambito dell'incarico conferito, il Mediatore potrà avvalersi del supporto di dipendenti e/o di consulenti e/o collaboratori, questi ultimi, regolarmente iscritti negli Elenchi tenuti dall'OAM. Il Mediatore è incaricato di individuare e proporre ai Clienti, Istituti di Credito o Intermediari Finanziari potenzialmente disponibili alla concessione del finanziamento richiesto. A tal fine, è autorizzato a ricevere la domanda di finanziamento sottoscritta dal Cliente, svolgere un'analisi preliminare della stessa e trasmettere la richiesta al soggetto erogatore ritenuto più idoneo. L'attività del Mediatore potrà svolgersi: a) in convenzione/tramite rapporti continuativi/in corso di convenzionamento, cioè attraverso rapporti formalizzati dal Mediatore con Banche e/o Intermediari Finanziari con cui sussistono accordi distributivi, rapporti continuativi o in essere una procedura di convenzionamento indicati nel sito web della Società www.exvim.it; b) <u>fuori convenzione</u>, rivolgendosi a Istituti Eroganti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera a), a cui il Mediatore ha comunicato gli oneri a carico del Cliente, da includersi nel calcolo del TAEG/TEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo). Il Mediatore non assume alcuna responsabilità né fornisce garanzie circa: a) l'effettiva concessione ed erogazione, in tutto o in parte, del finanziamento da parte dell'Istituto Erogante; b) i tempi e le modalità di istruttoria, approvazione o diniego della richiesta di finanziamento; c) l'ammontare degli eventuali costi applicati dagli Istituti Eroganti. Le decisioni finali in merito all'approvazione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle Banche e degli Intermediari finanziari. Pertanto, in caso di mancata erogazione totale o parziale del finanziamento, il Cliente non potrà avanzare, per qualsivoglia titolo e/o ragione, alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria, né muovere alcuna forma di censura e/o contestazione, nei confronti del Mediatore, né quest'ultimo sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito al rifiuto, salvo diversi obblighi di trasparenza eventualmente gravanti sugli Istituti Eroganti. Resta, altresì, esclusa ogni responsabilità del Mediatore per atti, omissioni, ritardi o disservizi di qualsivoglia natura e tipologia imputabili al Finanziatore, sia durante la fase di valutazione della domanda di finanziamento che successivamente all'eventuale concessione del finanziamento.
DIRITTI DEL CLIENTE	Il Cliente, in qualità di parte contraente, ha, in relazione all'attività svolta dal Mediatore, il diritto: a) di avere a disposizione e comunque di aver ricevuto copia (i) del "Foglio Informativo" relativo alla mediazione creditizia, datato ed aggiornato nonché copia del contratto di mediazione creditizia (la consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto). Il Foglio informativo e copia del contratto di mediazione sono messi a disposizione presso la sede del Mediatore aperta al pubblico ovvero su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale del Mediatore medesimo (www.exvim.it);



	(ii) del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla normativa antiusura; (iii) della documentazione di trasparenza prevista dalla normativa di riferimento; b) qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del Foglio Informativo; c) di cui all'art. 119, comma 4, del TUB [«(i) <i>cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione</i>»].
--	---

OBBLIGHI DEL CLIENTE	1. Il Cliente, ai fini del corretto svolgimento dell'incarico conferito al Mediatore, ha l'obbligo di: a) dichiarare l'esistenza, a proprio carico, di eventuali pratiche di finanziamento in sofferenza, sconfinamenti di fidi bancari, rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, segnalazioni come cattivo pagatore (anche in qualità di garante), protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive in corso, presenti nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli Enti Eroganti; b) consegnare al Mediatore tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta da questo formulata, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne il Mediatore medesimo da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata; c) dichiarare espressamente se ha in essere altri incarichi di mediazione creditizia o avviato trattative con Istituti Eroganti per l'ottenimento di finanziamenti; d) controllare scrupolosamente l'intera documentazione elaborata dal Mediatore, sulla base delle indicazioni e valutazioni fornite dal Cliente, approvandone ogni dettaglio e perciò assumendosi la piena responsabilità della loro completezza, veridicità e correttezza, al fine di consentire al Mediatore medesimo, in esecuzione del proprio mandato, di presentare l'operazione unitamente alla proiezione prospettica dei risultati economico finanziari all'Istituto Erogante, non assumendosi il Mediatore alcun impegno, obbligo e/o responsabilità, né rendendo alcuna dichiarazione o garanzia, implicita o esplicita, in merito al documento medesimo e ai suoi contenuti; e) comunicare tempestivamente al Mediatore le variazioni della propria situazione patrimoniale e/o qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria situazione Societaria che sia idonea a incidere sulla capacità di adempiere alle proprie obbligazioni; f) versare al Mediatore Creditizio il corrispettivo indicato nel contratto. Il diritto del Mediatore a percepire il corrispettivo sorge nel momento in cui l'Istituto Erogante adotta la delibera di concessione del finanziamento. Il corrispettivo dovrà essere versato in un'unica soluzione, dietro presentazione della relativa fattura da parte del Mediatore; g) non conferire incarico, contestualmente al contratto di mediazione, ad altra Società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento fatta salva l'ipotesi di finanziamenti richiesti a Istituti non convenzionati/in corso di convenzionamento o che abbiano instaurato rapporti continuativi con il Mediatore; h) non revocare il contratto nel corso dell'intera sua durata, salvo giusta causa.



OBBLIGHI DEL MEDIATORE	Il Mediatore si impegna a svolgere l'incarico conferito nel rispetto dei principi di diligenza, trasparenza e correttezza, adempiendo, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, ai seguenti obblighi: a) svolgere l'attività di istruttoria in modo conforme al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto; b) comunicare al Cliente le circostanze rilevanti, a lui note, che possono incidere sulla valutazione della convenienza e della sicurezza dell'affare nonché dell'esito della richiesta di finanziamento da parte dell'Istituto Erogante; c) provvedere all'identificazione del Cliente e all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni attuative dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e dalla Banca d'Italia. L'identificazione deve essere effettuata prima dell'instaurazione del rapporto o del conferimento dell'incarico di mediazione, anche attraverso modalità di identificazione a distanza, ove consentite. In base all'art. 42 del D. Lgs. 231/2007, in assenza dell'adeguata verifica, il Mediatore Creditizio non può dar corso alla prestazione professionale, né proseguire il rapporto in essere; d) dichiarare di ricevere una commissione dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari con cui opera sulla base di un accordo di convenzione; e) mettere a disposizione e consegnare al Cliente, per tempo, tutta la documentazione di Trasparenza <i>ex lege</i> prevista.
PROVVIGIONE	La provvigione del Mediatore, a carico del Cliente, che viene concordata di volta in volta con quest'ultimo, fino ad un massimo del 4%, è calcolata sull'importo nominale del finanziamento o, nel caso di cessione crediti fiscali, sull'accordato della linea di smobilizzo dei crediti, La provvigione è dovuta anche nel caso in cui (i) il Cliente accetti un finanziamento di importo diverso (maggiore o minore) rispetto a quello indicato nel mandato di mediazione, (ii) l'erogazione del finanziamento avvenga successivamente alla cessazione del contratto di mediazione, a condizione che la delibera, conseguente all'attività di mediazione, sia stata adottata prima della cessazione stessa e il ritardo non sia imputabile al Mediatore e (iii) di violazione della clausola di esclusiva. L'eventuale provvigione che il Mediatore dovesse percepire dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.
DURATA E MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO	Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata di 365 giorni dalla firma dello stesso. <u>Natura dell'incarico.</u> Il mandato al Mediatore è conferito in via esclusiva con riferimento ai finanziamenti da richiedere agli Istituti Eroganti, con i quali lo stesso ha rapporti continuativi, è convenzionato ovvero ha in corso una procedura di convenzionamento. Pertanto, per tutta la durata del contratto di mediazione, il Cliente si impegna a non affidare a terzi incarichi aventi il medesimo contenuto di quest'ultimo e a non agire in autonomia per la ricerca di un finanziamento presso gli Istituti Eroganti sopra indicati. Qualora il Cliente, in caso di violazione della clausola di esclusiva, dovesse ottenere il finanziamento presso gli Istituti Eroganti di cui sopra, a seguito di intermediazione condotta da altro mediatore creditizio o autonomamente, il Mediatore avrà comunque diritto al pagamento della provvigione nella misura indicata all'art. 5 del contratto di mediazione. Fuori dai casi di esclusiva sopra specificati, il mandato non ha carattere esclusivo e il Cliente conserva la piena libertà di rivolgersi ad altri soggetti o di agire autonomamente. Alla data del presente foglio informativo il mediatore ha in essere accordi di convenzionamento con gli istituti bancari e finanziari meglio indicati nel sito www.exvim.it.



DIRITTO DI REVOCA	Il contratto di mediazione creditizia irrevocabile vincola il Cliente per il periodo di durata dello stesso (cfr. art. 2 “Durata del Contratto”). Esso è revocabile dal Cliente soltanto per giusta causa ex art. 1723 c.c.. Tale revoca deve essere comunicata al Mediatore a mezzo PEC o raccomandata A/R con un preavviso di almeno 90 giorni. Il Cliente, laddove (in caso di contratto irrevocabile) revochi il contratto senza giusta causa, è tenuto al pagamento di quanto indicato alla sezione “Penale” del presente foglio informativo. Resta in ogni caso salvo il diritto del Mediatore a richiedere, con riguardo alle precedenti fattispecie, il rimborso delle spese sostenute e documentate, nonché, se maturata, la provvigione pattuita. Il contratto di mediazione creditizia revocabile consente al Cliente di revocare il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di esplicitarne la ragione, mediante comunicazione da inviare al Mediatore a mezzo PEC o raccomandata A/R con un preavviso di almeno 90 giorni. Resta in ogni caso salvo il diritto del Mediatore a richiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate, nonché, se maturata, la provvigione pattuita.
DIRITTO DI RINUNZIA	Il Mediatore ha il diritto di rinunciare al contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di esplicitarne la ragione, mediante comunicazione da inviare al Cliente a mezzo PEC o raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 giorni. Nulla è dovuto da parte del Mediatore nei confronti del cliente per qualsivoglia titolo e ragione e, parimenti, nulla è dovuto dal Cliente nei confronti del Mediatore sia a titolo di provvigione sia per qualsivoglia titolo e ragione. Il Mediatore ha, altresì, il diritto di rinunciare, con efficacia immediata, da comunicarsi al Cliente a mezzo PEC o raccomandata AR, in tutti i casi in cui emergano in capo al Cliente o a soggetti al medesimo, direttamente e/o indirettamente connessi o collegati, elementi, fatti e/o atti, notizie che, ad insindacabile giudizio del Mediatore, abbiano rilievo ai fini AML/CFT. In tale ipotesi, il Cliente è tenuto a rimborsare al Mediatore le spese da questo sostenute in relazione al contratto di mediazione in conformità all’art. 1756 del Codice Civile. Il Mediatore ha il diritto, altresì, di rinunciare al contratto con efficacia immediata, con comunicazione scritta da inviare al Cliente a mezzo PEC o raccomandata A/R, in presenza di giusta causa ai sensi dell’art. 1727 del Codice Civile da rinvenirsi nella violazione degli obblighi del Cliente, così come individuati alla specifica voce del presente Foglio Informativo. In tale ultimo caso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto indicato alla sezione “Penale” del presente Foglio informativo.
PENALE	In caso di revoca del contratto senza giusta causa da parte del Cliente (in caso di contratto irrevocabile) ovvero di rinuncia da parte del Mediatore per giusta causa, il Cliente è tenuto a corrispondere al Mediatore il 50% della provvigione di mediazione, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile. La penale (e la richiesta di danno ulteriore) potrà essere altresì applicata laddove il Cliente sia coinvolto, direttamente o indirettamente, in vicende rilevanti, anche non oggetto di decisione giudiziaria, ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/2007, dalle quali possano derivare danni, anche solo reputazionali, ovvero qualsiasi altra forma di pregiudizio al Mediatore.
SPESE	Sono a carico del Cliente tutte le spese relative all’istruttoria del finanziamento svolta dalla Banca o dall’Intermediario Finanziario prescelto, nonché eventuali spese notarili, tecniche e le imposte connesse al contratto di finanziamento. Tra queste rientrano anche i premi assicurativi obbligatori richiesti dall’Ente Erogante, come indicato nei relativi fogli informativi e nei contratti di finanziamento.
MODALITÀ PRESENTAZIONE RECLAMO	Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione, secondo le seguenti modalità: Mediante raccomandata A/R a EXVI MEDIAZIONE S.P.A. all’indirizzo, Via Sant’Orsola, 12 – 20123 – Milano (MI); Via PEC all’indirizzo ffretail@infopec.it; - tramite e-mail scrivendo a reclami@exvim.it. L’intera disciplina relativa ai reclami è esposta in apposita Procedura reperibile nel sito web del Mediatore. Nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto, lo stesso potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria.



FORO COMPETENTE	Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o l'estinzione del contratto sarà risolta mediante arbitrato rituale – conformemente al Regolamento di Arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Milano che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare - da n. 1 (uno) arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. Ai sensi di detto regolamento l'arbitro deciderà secondo diritto. Si segnala che, per le controversie inerenti al contratto di Mediazione creditizia, non è possibile proporre ricorso all'ABF.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del trattamento è la società EXVI Mediazione S.p.A., in persona del Dott. Massimo Minnucci, con domicilio eletto presso la Sede Legale della Società. Il Titolare può essere contattato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo ffretail@infopec.it. I dati, che saranno trattati presso EXVI Mediazione S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, e alle relative disposizioni attuative, e ad ogni pertinente disposizione normativa applicabile, e salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità e con le modalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo in cui la Società sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità civilistiche, fiscali, connesse alla normativa di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo o per altre finalità comunque previste da norme di legge o regolamentari applicabili. Decorso il suddetto periodo di tempo, Lei potrà richiedere alla Società la cancellazione dei Suoi dati personali, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento, e, in tale ipotesi, la Società sarà tenuta ad adempiere alla Sua richiesta di cancellazione senza ingiustificato ritardo. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui al citato Regolamento che prevede, fra gli altri, i diritti di (i) chiedere alla Società l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento); (ii) richiedere ed ottenere dalla Società – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); (iii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali 2 al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano, nei limiti previsti dalla legge; (iv) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento, basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua liceità; (v) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

EXVI



MEDIAZIONE